

inform^Aziende

Lo Studio Associato LUPI & PUPPO augura Buone Feste ai clienti

➤ **Bonus Giovani, Donne e Zes: stop al 31 dicembre 2025 salvo proroghe**

Il prossimo 31 dicembre 2025 scadono le diverse agevolazioni contributive introdotte dal cd. Decreto Coesione – D.L. 7 maggio 2024, n. 60:

- Bonus giovani Under-35;
- Bonus donne svantaggiate;
- Bonus lavoratori residenti della zona ZES (Centro-Mezzogiorno).

Le assunzioni/trasformazioni effettuate entro tale data, alle condizioni previste dalle diverse circolari applicative, continueranno a fruire degli sgravi fino alla naturale scadenza, anche oltre il 31/12/2025.

Allo stato attuale, è prevista, nella bozza di Decreto Milleproroghe, una possibile proroga della validità delle sopra citate agevolazioni al 31 dicembre 2026, ma è necessario attendere la pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale del provvedimento per la definitività dello stesso.

Si ricorda, invece, che lo Sgravio Under-30 ha natura strutturale, pertanto non è soggetto a scadenza.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Disegno di legge di Bilancio 2026, attualmente all'esame del Parlamento, per il periodo 1/1/2026 – 31/12/2026, dovrebbero essere introdotti appositi sgravi per favorire l'assunzione a tempo indeterminato di: a) giovani; b) donne svantaggiate; c) lavoratori residenti nella ZES Centro-Mezzogiorno.

Ad ora non è stato chiarito alcun aspetto inerente tali nuove agevolazioni, sarà pertanto necessario attendere:

- la definitiva entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (dal 1/1/2026);
- l'emanazione dei decreti interministeriali attuativi;
- l'adozione delle circolari esplicative INPS.

> Artigianato: sconti per le imprese senza infortuni

Il Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, in data 24 ottobre 2025, ha pubblicato nell'area Pubblicità legale del proprio sito, il Decreto interministeriale 22 settembre 2025, in tema di riduzione dei premi per gli artigiani, anno 2025, di cui alla deliberazione del CdA INAIL 27 giugno 2025, n. 127.

Il Decreto ha definito che la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2023/2024, ai sensi della Legge n. 296/2006, è fissata in

misura pari al 5,07% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2025.

Edilizia: confermata la riduzione contributiva per l'anno 2025 <

È stato pubblicato, lo scorso 24 ottobre 2025, nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro, il Decreto interministeriale lavoro/MEF 29 settembre 2025, che ha confermato, nella misura dell'11,50% per l'anno 2025, la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile.

> Gestione separata: nuove categorie per cui è previsto l'obbligo contributivo

L'Istituto, con circolare 12 novembre 2025, n. 142, ha illustrato il quadro normativo e offerto le relative istruzioni in ordine alle nuove figure di lavoratori per i quali è obbligatoria, dallo scorso 1° gennaio 2025, la contribuzione previdenziale presso la Gestione separata: si tratta di titolari di incarichi di ricerca ex art. 22-ter, Legge n. 240/2010, e addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.

Con particolare riferimento alla prima categoria, sotto il profilo soggettivo, possono conferire "incarichi di ricerca": le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.

Destinatari degli incarichi sono i giovani laureati magistrali - o a ciclo unico - da non più di sei anni, in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Sotto il profilo contributivo, per i titolari degli incarichi di ricerca, ai fini degli adempimenti previdenziali, si applicano le medesime modalità

e gli stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata e, in particolare:

- sull'importo del trattamento economico corrisposto al titolare dell'incarico di ricerca deve essere calcolata la contribuzione nella misura complessiva del 35,03%;
- l'onere contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico dell'incaricato di ricerca e di due terzi a carico delle istituzioni conferenti l'incarico;
- l'istituzione conferente è obbligata agli adempimenti relativi al pagamento del contributo dovuto (comprensivo della quota a carico dell'incaricato di ricerca) e all'invio del flusso Uniemens entro le scadenze previste.

Aggregazione di imprese: istruzioni per l'esonero contributivo <

L'Istituto, con messaggio 6 ottobre 2025, n. 3344, ha reso disponibili istruzioni operative relativamente allo sgravio, introdotto in via sperimentale dal D.L. n. 4/2024, teso a incentivare la costituzione di nuove imprese derivanti da

operazioni di aggregazione societaria (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami) che diano origine ad un organico complessivo pari o superiore a 1.000 lavoratori. Per accedere all'incentivo, le nuove imprese devono avviare un confronto sindacale in sede governativa con la partecipazione dei Ministeri di lavoro e imprese/made in Italy e stipulare un accordo con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, avente ad oggetto un progetto industriale e di politica attiva finalizzato al superamento delle difficoltà settoriali e alla riqualificazione o formazione dei lavoratori.

L'agevolazione contributiva è rappresentata da un esonero pari al 100% dei contributi INPS c/ditta (esclusi i premi INAIL), fino a 3.500 euro annui per lavoratore, per un massimo di 24 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, nel limite di 2.000 euro annui per lavoratore.

In termini amministrativi, l'incentivo è subordinato alla comunicazione del Ministero del lavoro all'INPS dei dati delle imprese ammesse (denominazione, codice fiscale, numero dei lavoratori, decorrenza e durata del beneficio, proiezione dei costi), a seguito della quale l'Istituto attribuisce alle aziende interessate apposito codice di autorizzazione.

> De minimis: aggiornata la dichiarazione

L'Istituto, con messaggio 6 novembre 2025, n. 3339, rende noto l'aggiornamento della dichiarazione *de minimis* utilizzata per la richiesta di incentivi soggetti a tale regime, alla luce dei nuovi Regolamenti UE 2023/2831 e 2023/2832 (entrati in vigore dal 15 dicembre 2023), che ridefiniscono massimali e triennio di riferimento. I nuovi limiti di aiuto concedibile sono:

- 300.000 euro per il regime generale (Reg. UE 2023/2831);
- 750.000 euro per i servizi di interesse economico generale (Reg. UE 2023/2832);
- 50.000 euro per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013);

- 40.000 euro per pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014).

È stato abrogato il precedente limite di 100.000 euro per il trasporto merci su strada, ora incluso nel massimale generale di 300.000 euro.

In termini operativi, gli aiuti *de minimis* riguardano un orizzonte temporale triennale e sono riferiti alla cd. "impresa unica".

Sotto il profilo documentale, l'Istituto ha aggiornato la modulistica telematica e cartacea, utilizzabile dalle imprese per richiedere gli sgravi contributivi soggetti al regime oggetto di analisi.

Edilizia: le istruzioni per la riduzione contributiva dell'11,50% <

L'Istituto, con circolare 21 novembre 2025, n. 145, ha reso disponibili le istruzioni operative per l'accesso, per l'anno 2025, alla riduzione contributiva dell'11,50% a favore delle imprese edili.

In termini soggettivi, la riduzione contributiva si applica ai datori di lavoro del settore industria inquadrati con codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e del settore artigianato, con codici da 4.13.01 a 4.13.05, limitatamente agli operai occupati a tempo pieno per 40 ore settimanali e la riduzione incide sulle contribuzioni diverse da quella pensionistica.

L'accesso al beneficio richiede la titolarità, in capo all'impresa richiedente, dei seguenti requisiti:

- regolarità contributiva;
- rispetto della normativa in tema di retribuzione imponibile;
- assenza di condanne definitive per violazioni della normativa sulla sicurezza nel quinquennio precedente.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il modulo "Rid-Edil" disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente.

> Dirigenti del Terziario: novità da gennaio 2026

Lo scorso 5 novembre 2025, Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, valida per il periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2028.

Le Parti sociali si sono re-incontrate in data 12 novembre 2025 per sottoscrivere l'accordo integrativo in materia di agevolazioni contributive sui fondi previdenziali per nuove assunzioni/nomine di dirigenti.

I principali contenuti economici del rinnovo riguardano un **aumento mensile lordo**, a regime, pari a € 800, suddiviso in tre tranches: € 320 dal 1° gennaio 2026; € 260 dal 1° gennaio 2027 ed € 220 dal 1° gennaio 2028.

Tali aumenti retributivi, che andranno ad incrementare il minimo contrattuale mensile, non possono essere assorbiti, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

Sotto il profilo del **Welfare contrattuale**, viene riconosciuto un credito pari a 1.500 euro annui per il triennio 2026/2028.

In riferimento alla **previdenza complementare**, per il **Fondo M. Negri**, viene adeguato il contributo integrativo aziendale, elevandolo dall'attuale 2,47% al 2,52%, a decorrere dal 1° gennaio 2026 ed è stata incrementata la compartecipazione del dirigente alla previdenza complementare, tramite un aumento del contributo ordinario a proprio carico che, dal 1° gennaio 2026, passerà dagli attuali 592,25 a 1.184,49 euro annui.

In tema di **Associazione A. Pastore - Garanzia infortuni**, si è concordato di incrementare il premio a carico delle aziende, a copertura del rischio infortunio professionale ed extra professionale, di un importo pari a 150,00 euro annui, con passaggio dagli attuali 410,00 a 560,00 euro annui per assicurato.

In tema di **Agevolazioni contributive** per l'assunzione e la nomina di dirigenti, si è stabilito di rimodulare e semplificare le agevolazioni

applicate dal Fondo M. Negri e dall'Associazione A. Pastore, che non saranno più legate all'età anagrafica e, d'ora in avanti, potranno essere fruite solo una volta nell'ambito della carriera lavorativa del dirigente, per un periodo massimo di due anni.

I nuovi criteri si applicano anche ai Temporary manager e ai dirigenti privi di occupazione di età non inferiore a 48 anni, mentre rimane in vigore l'agevolazione contributiva in base al reddito.

Nella parte normativa, in tema di cd. **"Invecchiamento attivo"**, per favorire il ricambio generazionale e non disperdere competenze, è stata introdotta una norma sperimentale che permetterà alle aziende di concordare – a condizioni agevolate – la permanenza dei dirigenti senior; per lo svolgimento di funzioni di tutoraggio e mentoring, tramite un rientro in azienda con contratto a termine, anche a tempo parziale, con applicazione, per una sola volta per ogni dirigente (con dirigenti la cui età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all'età pensionabile di vecchiaia, attualmente pari a 67) dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 30 del CCNL per un massimo di tre anni.

Infine, in termini di **Politiche attive per la ricollocazione**, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la tutela contrattuale viene estesa a tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, continuando ad essere escluse le dimissioni volontarie e le cessazioni per giusta causa, con contestuale riduzione del contributo aziendale dovuto al CFMT al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che passa dagli attuali 2.500,00 euro a 2.000,00 euro.

Metalmeccanica industria: sottoscritta l'Ipotesi di accordo <

Federmeccanica e Assital, con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, hanno sottoscritto, lo scorso 22 novembre 2025, l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private, valido per il periodo 22 novembre 2025 – 30 giugno 2028.

In termini economici, è riconosciuto un aumento complessivo, riferito al livello C3, da riparametrare per gli altri livelli, di € 205,32, di cui la prima rata, pari a € 27,70, è stata già erogata il 1° giugno 2025, mentre le rimanenti sono così previste:

- € 53,17 euro il 1° giugno 2026;
- € 59,58 euro il 1° giugno 2027;
- € 64,87 euro il 1° giugno 2028.

In tema di **Flexible benefit**, è stato disposto un aumento del credito per ogni lavoratore da 200 a 250 euro annui, che le aziende devono mettere a disposizione entro il giugno di ogni anno. Per il solo anno 2026, l'importo dovrà essere messo a disposizione entro il mese di febbraio 2026.

Sotto il profilo normativo, in tema di **rapporto a tempo determinato**, è stato previsto che i contratti a termine possano superare i 12 mesi di durata a fronte di specifiche causali; dal 2027 le causali potranno essere usate unicamente se stabilizzati almeno il 20% dei precedenti contratti a tempo determinato, mentre, in tema di staff leasing (contratti di somministrazione a tempo indeterminato), è stato inserito un termine di durata, al fine di meglio tutelare i lavoratori.

Rispetto all'organismo paritetico **MetApprendo**, è stata disposta la strutturabilità del contributo, attraverso un finanziamento a solo carico aziendale.

In tema di **permessi PAR**, è stata prevista la riduzione del preavviso di fruizione da 10 a 7 giorni e la riduzione della percentuale di assenza, introducendo 3 episodi di assenze senza preavviso all'anno per imprevisti rilevanti, in aggiunta ai casi già individuati di permessi per cui non è richiesto l'obbligo di preavviso (come lutti familiari o improvvisi eventi morbosi familiari) ed è stato definito l'utilizzo dei permessi a gruppi di 2 ore, e non più a gruppi di 4 ore, per i lavoratori a giornata.

In materia di conciliazione vita-lavoro, sono stati introdotti **3 giorni di permesso annui per malattia del figlio fino a 4 anni**, con oneri a carico delle aziende, e riconoscimento di un trattamento economico pari all'80% della retribuzione netta percepita.

In tema di **tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche o da malattie invalidanti/croniche**, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, è stato recepito il disposto dalla legge n. 106/2025, secondo il quale, in presenza di prescrizione del medico competente, sono riconosciuti:

- ulteriori 10 ore di permesso, indennizzati a carico INPS, per l'effettuazione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché di cure mediche frequenti (le suddette ore sono riconosciute anche ai dipendenti con figlio minorenni affetto dalle predette patologie);
- un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Proprietari di fabbricati: rinnovo da novembre 2025

Lo scorso 30 ottobre 2025 è stata sottoscritta, tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da proprietari di fabbricati, con validità dal 1° novembre 2025 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2026 per la parte economica e scadenza il 31 ottobre 2028.

In termini retributivi, l'aumento per il livello A3 - riproporzionato per gli altri livelli di inquadramento - è pari ad € 209,20 e verrà corrisposto in tre tranches, secondo la seguente misura: € 154,28 a decorrere dal 1° gennaio 2026; € 27,19 a decorrere dal 1° gennaio 2027 ed € 27,73 a decorrere dal 1° gennaio 2028.

A ristoro del periodo di vacanza contrattuale del precedente contratto (triennio 2023/2025), è stata prevista la corresponsione di un'indennità a titolo di **Una tantum** per i lavoratori inquadrati nei livelli A3/A4, di importo pari a 1.500 euro, riproporzionata a seconda del profilo professionale di ciascun lavoratore, della sua permanenza in servizio e dell'orario di lavoro contrattuale.

Il suddetto importo verrà corrisposto in tre tranches da 500,00 euro l'una, unitamente alle

retribuzioni di novembre 2025, giugno 2026 e giugno 2027.

Sotto il profilo normativo, è stata introdotta una giornata retribuita di permesso finalizzata alla **prevenzione medica**, per ciascun anno di calendario, a partire dal 2026.

In tema di **tutela della genitorialità**, sono state inserite le seguenti previsioni:

- il diritto delle lavoratrici ad assentarsi dal lavoro per l'esecuzione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche;
- il congedo di maternità e paternità obbligatorio;
- il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici

madri;

- il divieto di licenziamento dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di congedo di maternità e fino ad un anno di età del bambino.

In tema di **Indennità di malattia**, è stato stabilito l'aumento delle percentuali di indennità, pari al 5% dell'indennità giornaliera corrisposta fino al 20° giorno di malattia e del 10% per l'indennità corrisposta dal 21° giorno di malattia, con conseguente incremento dell'indennità complessivamente riconosciuta dal 65% e al 75% della retribuzione media globale lorda giornaliera.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

ALIMENTARI Aziende artigiane	Minimi tabellari..
AMMINISTRATORI di CONDOMINIO	Indennità di vacanza contrattuale.
COOPERATIVE SOCIALI	Elemento temporaneo aggiuntivo: introdotto da gennaio 2025, viene incrementato di € 41. A partire da gennaio 2025 a favore degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia e degli educatori professionali socio pedagogici, inquadrati nel livello D1, viene riconosciuto un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile di € 41 che sarà incrementato di ulteriori € 41 a decorrere da novembre 2025 anziché dal mese di settembre 2025 come previsto dagli accordi del 26 gennaio 2024 e 5 marzo 2024. Dal 1° gennaio 2026 i suddetti educatori passeranno al livello D2 senza conservazione dell'elemento temporaneo aggiuntivo.
DIRIGENTI Aziende INDUSTRIALI	Ridefinizione delle politiche attive del lavoro: a decorrere dal periodo 2026, la gestione dei servizi transiterà da 4.MANAGER alla Fondazione Fondirigenti "Giuseppe Talierno". A tal fine le imprese riceveranno una comunicazione, da parte della Fondazione, volta alla richiesta di versamento del contributo dovuto nel mese di Dicembre 2025.
DIRIGENTI Aziende terziario	Welfare contrattuale: i Dirigenti che, a fine 2025, non hanno speso per intero il contributo welfare, potranno scegliere se rinviare il credito all'anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione, il credito residuo sarà riportato nell'anno successivo. Fondo "Antonio Pastore" - Garanzia infortuni: a decorrere dal IV trimestre 2025, è previsto l'adeguamento del contributo a finanziamento della Garanzia Infortuni Pastore; il premio è fissato in Euro 560,00 annui, rispetto ad Euro 410,00 annui dovuti in precedenza.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

EDILIZIA Aziende artigiane	<ul style="list-style-type: none"> Le aliquote delle contribuzioni - a decorrere dal 1° Ottobre 2025 - si computano sull'imponibile per l'accantonamento Gratifica Natalizia e Ferie e non più sull'imponibile convenzionale; Previdenza complementare: nuova disciplina per i lavoratori assunti a partire dal 1° Ottobre 2025; FNAPE: riparametrazione degli importi dal 1/1/2025; FAQS: decorrere dal 1° ottobre 2025, presso ogni Cassa Edile e Edilcassa, viene costituito il "Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo" (Faqs). <p>Il Fondo, che sarà alimentato da un versamento mensile a carico delle Imprese di € 2,00 per ogni dipendente in forza a decorrere dal 1° ottobre 2025, garantirà alle Imprese, attraverso compensazioni con i versamenti alla Cassa Edile o Edilcassa, le premialità previste dal Contratto e dagli Accordi territoriali di II livello.</p>
EDILIZIA Aziende industriali	<ul style="list-style-type: none"> Le aliquote delle contribuzioni - a decorrere dal 1° Ottobre 2025 - si computano sull'imponibile per l'accantonamento Gratifica Natalizia e Ferie e non più sull'imponibile convenzionale; Previdenza complementare: nuova disciplina per i lavoratori assunti a partire dal 1° Ottobre 2025; FNAPE: riparametrazione degli importi dal 1/1/2025.
LAPIDEI Aziende industriali	Welfare contrattuale: erogazione della 2° tranche - di importo pari a Euro 250,00 - da erogare entro il 30 Novembre 2025, ai lavoratori in forza alla suddetta data.
METALMECCANICI - Confindustria	Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano nel corso dell'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e 10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008"
PANIFICAZIONE Fiesa Industria	Minimi retributivi.
PROPRIETARI di FABBRICATI	Una tantum: erogazione della 1° di 3 tranches, di importo variabile in relazione ai livelli, ai lavoratori in forza alle rispettive scadenze, a copertura del periodo 01/01/2023 - 31/10/2025.
SCUOLE MATERNE Fism	Una tantum: erogazione della 2° tranche di Una tantum, ai lavoratori in forza al 28 Maggio 2025, di importo variabile in relazione ai diversi livelli, a copertura del periodo 01/09/2024 - 31/05/2025.
SERVIZI ASSISTENZIALI Anaste	Una tantum: erogazione della 3° di 3 tranches, di importo variabile in relazione all'anzianità di servizio, ai lavoratori in forza alla data del 23 Luglio 2025, a copertura del periodo 01/01/2023 - 31/07/2025.
SPEDIZIONIERI	Per la Provincia di Genova: entro il 30/12, le Aziende dovranno provvedere al pagamento delle quote dei distacchi sindacali.
TERZIARIO Confcommercio	Minimi retributivi.



Conulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 - www.assindatcolf.it



Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello Studio Associato Lupi & Puppo.

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti (rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su mobile).
Software applicativi: presenze, work flow, trasferte, note spese, timesheet, human resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni, installazione ed assistenza diretta al cliente.

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



**ISCOT
LIGURIA**



**CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
GENOVA**

In tema di formazione apprendisti, le aziende potranno far partecipare i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai percorsi formativi finanziati.

ISCOT LIGURIA, Ente di formazione di CONFCOMMERCIO GENOVA, accreditato da Regione Liguria, è autorizzato ad erogare la formazione trasversale agli apprendisti, sia in modalità online, tramite F.A.D., sia in presenza, presso le aule didattiche site in Via Cesare 8/8, 2° piano. L'Ente è disponibile a fare la formazione dalle 8:00 alle 17:00, in orario continuato dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 8:00 alle 16:30; per accedere ad una edizione formativa è necessario raggiungere il numero minimo di 20 apprendisti

Contatti:

Per maggiori informazioni, rivolgersi ISCOT LIGURIA area Formazione
info@iscot.liguria.it



Centro Nazionale Opere Salesiane
Formazione Aggiornamento Professionale

In data 23 Maggio 2024, è stato approvato il nuovo catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante, rivolto agli apprendisti assunti a partire dal 1/1/2019 ai sensi dell'art. 44 Dlgs. n. 81/2015. L'ente accreditato CNOS FAP LT - Salesiani Don Bosco aderisce al progetto erogando, sia in modalità FAD (formazione a distanza) che in presenza, i corsi di formazione obbligatori e finanziati dal Fondo Sociale Europeo che hanno la durata di 40 ore ciascuno e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP LT è presente sul territorio ligure nelle sedi di

Genova Quarto - Via A. Carrara 260
Genova Sampierdarena - Via S. Giovanni Bosco 14r
Vallecrosia - Via Col. Aprosio, 433



**CONFINDUSTRIA
GENOVA**

Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



**ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA**

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



**PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.**

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



joblab

JOBLAB COMSAS STUDIO ASSOCIATO

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Studio Associato è uno studio che si occupa dell'attività di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.

L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Matteo Puppo

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola

dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Michele Tolle
dott.ssa Suarda Marini
dott.ssa Michela Perna
dott. Benedetto Musso Piantelli

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**